

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 11036 Anno 2018**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE**

**Relatore: DELL'UTRI MARCO**

**Data pubblicazione: 09/05/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 10686-2017 proposto da:

PENNESTRÌ FAUSTINA, in proprio e nella qualità di procuratrice generale del sig. Alampi Bruno Domenico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 32, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MORABITO;

*- ricorrente -*

*contro*

COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato ELISA NERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NERI;

*- controricorrente -*

*contro*

1153  
/8


LA TORRE MARIA, LA TORRE ANTONIETTA, elettivamente domiciliare in ROMA, VIA PINCLANA 25, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO CHIOFALO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CHIOFALO;



**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 61/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**rilevato** che, con sentenza resa in data 30/1/2017, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Paolo Alampi al pagamento, in favore di Francesco La Torre, delle somme a quest'ultimo dovute in ragione di una fornitura di segnaletica stradale effettuata, su richiesta dell'Alampi, quale funzionario del Comune di Reggio Calabria;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto corretta la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla totale estraneità del Comune di Reggio Calabria all'impegno contrattuale assunto dal proprio funzionario, non avendo l'amministrazione comunale adottato alcuna formale deliberazione in tal senso, con la conseguente responsabilità diretta del funzionario (e dunque dell'Alampi) ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 66/89 conv. nella legge n. 144/89 (e nei successivi provvedimenti normativi che ne hanno recepito il contenuto);

che, avverso la sentenza d'appello, Faustina Pennestrì, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di Bruno Domenico Alampi, entrambi quali eredi di Paolo Alampi, propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

che il Comune di Reggio Calabria, nonché Maria La Torre e Antonietta La Torre, quali eredi di Francesco La Torre, resistono con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., Faustina Pennestrì e il Comune di Reggio Calabria hanno presentato memoria;

**considerato** che, con il motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del d.l. n. 66/89 conv. nella legge n. 144/89, nonché dell'art. 28 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente confermato la condanna

pronunciata dal primo giudice nei confronti dell'Alampi, non tenendo conto che la somma urgenza dei lavori per i quali detta condanna era stata pronunciata, costituiva circostanza idonea a giustificare la deroga del principio di cui all'art. 23 cit., con la conseguente sussistenza della responsabilità dell'amministrazione comunale convenuta per il pagamento dei corrispettivi *ex adverso* pretesi;

che, peraltro, avendo la ridetta amministrazione comunale comunque manifestato, sia pure in termini non formali, la volontà di far proprie le utilità derivanti dall'esecuzione della prestazione del La Torre, doveva ritenersi comunque giustificata l'eventuale pretesa del La Torre a rivendicare la condanna del Comune di Reggio Calabria ex art. 2041 c.c., senza alcuna residua responsabilità dell'Alampi;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come la corte territoriale si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa (Sez. 1 - , Sentenza n. 80 del 04/01/2017, Rv. 643017 - 01);

che, sul punto, neppure è ipotizzabile una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che l'attività del

funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione (Sez. 1 - , Sentenza n. 80 del 04/01/2017, Rv. 643017 - 01, cit.);

che, peraltro, la prospettiva interpretativa dell'art. 23 cit. avanzata dagli odierni ricorrenti (incline a consentirne l'eventuale deroga in presenza di situazioni di somma urgenza, qualificate dall'eventuale riconoscimento degli organi dell'ente pubblico interessato, sì da giustificare l'assunzione di obbligazioni in nome per conto dell'ente pur in assenza delle formali deliberazioni degli organi competenti) deve ritenersi manifestamente infondata, valendo al riguardo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in forza dell'art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989 - successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 77 del 1995, e nell'art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000), per i lavori di somma urgenza disposti dalle Amministrazioni comunali e provinciali, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, con la conseguenza che, in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa, non può ritenersi sussistente alcun valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo (Sez. 1, Sentenza n. 19037 del 03/09/2010, Rv. 614461 - 01);

che, infine, è appena il caso di rilevare come, secondo l'orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), l'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la

prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca *a posteriori* il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. predetto (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12608 del 19/05/2017, Rv. 644400 - 01), da tanto desumendosi il carattere propriamente 'costitutivo' del ridetto riconoscimento di cui all'art. 194 cit.;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno di essi, in euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 15 febbraio 2018.

**Il Presidente**

Adelaide Amendola

